

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,²

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private;
- b. l'assegnazione di contributi per l'allevamento;
- c. l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere;
- d. l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca;
- d.bis³ i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
- e. l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni;
- f. l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. libro genealogico: libro tenuto da un'organizzazione di allevamento riconosciuta degli animali da allevamento per attestare la loro ascendenza e le loro prestazioni;
- b. esame funzionale: procedura per determinare la prestazione e lo stato di salute di un animale, inclusa la qualità dei suoi prodotti;

RU 2012 6407

¹ RS 910.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

- c. stima dei valori genetici: procedura statistica riconosciuta scientificamente secondo i vigenti principi zootecnici per stimare i valori genetici di un animale in rapporto agli animali della stessa popolazione;
- d. valutazioni genetiche: procedura semplificata per stimare i valori genetici di un animale in rapporto a una popolazione di riferimento;
- e. periodo di creazione: periodo di tre intervalli di generazione al massimo definito nel programma di allevamento necessario per allestire un libro genealogico quando si crea una nuova razza;
- f. giorno di riferimento: giorno determinante per il censimento degli animali iscritti nel libro genealogico che danno diritto ai contributi;
- g. periodo di riferimento: periodo durante il quale sono state attuate le misure zootecniche che danno diritto ai contributi;
- h. stazione di inseminazione: stazione autorizzata dal veterinario cantonale a prelevare lo sperma per l'inseminazione artificiale;
- i. esame della prestazione dello stallone da allevamento: esame per selezionare i migliori stalloni di una popolazione;
- j. puledro iscritto: puledro iscritto nel libro genealogico mediante numero d'identificazione e nome;
- k. puledro identificato: puledro accompagnato dalla giumenta descritto mediante una segnalazione grafica e verbale;
- l. animali non iscritti nel libro genealogico: animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento ma che non sono conformi agli standard definiti per la razza.

Art. 3 Contabilità e partecipazione finanziaria degli allevatori

¹ Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli contributi per le diverse misure zootecniche.

² Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento del costo totale.

Art. 4⁴ Versamento di contributi

¹ I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta.

² I termini per la presentazione delle richieste per i contributi, i giorni di riferimento, e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.

³ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può modificare l'allegato 1.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Sezione 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento⁵**Art. 5** Condizioni

¹ Un'organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, bufali, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api mellifere è riconosciuta, su richiesta, se:⁶

- a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;
- b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- c. dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell'organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:
 1. ogni allevatore, e
 2. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi;
- d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento;
- e. tiene un unico libro genealogico centrale con i dati delle razze o delle popolazioni zootecniche conformi alle esigenze di cui all'articolo 7;
- f. esegue esami funzionali secondo l'articolo 8;
- g. esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9;
- h. esegue, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l'articolo 10, se l'effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico;
- i. dispone di un effettivo di animali della razza o della popolazione zootecnica abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento o garantire la conservazione della razza o della popolazione zootecnica;
- j. garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite;
- k. esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute;
- l. nel caso gestisca un libro genealogico filiale, rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza degli equini.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1687).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

² Un'organizzazione non è riconosciuta come organizzazione di allevamento per una determinata razza se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione potrebbe compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente.

³ Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:

- a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o
- b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell'atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.⁷

Art. 6 Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi

¹ Un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento privata con registri per suini da allevamento ibridi è riconosciuta, su richiesta, se:⁸

- a. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- b. dispone di statuti giuridicamente validi;
- c. ha obiettivi chiari concernenti l'allevamento, documentati da un programma di allevamento;
- d. tiene o istituisce un registro ed è in grado di eseguire i controlli richiesti;
- e. esegue esami funzionali secondo l'articolo 8;
- f. esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9;
- g. dispone di un effettivo di animali abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento;
- h. garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche nei settori di promozione e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite;
- i. esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

² Gli statuti di un'organizzazione di allevamento devono consentire, se le condizioni previste dagli statuti sono soddisfatte, l'affiliazione di:

- a. ogni allevatore; e
- b. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

³ Alle organizzazioni di allevamento che tengono un libro genealogico per suini da allevamento ibridi e per suini di razza pura si applica l'articolo 5.

Art. 7 Tenuta del libro genealogico

¹ Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento.

^{1bis} Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.⁹

² Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

³ All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

⁴ Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.¹⁰

⁵ Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti:

- a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;
- b. la definizione degli obiettivi zootecnici;
- c.¹¹ l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹² sulle epizootie;
- d.¹³ la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali;
- e. l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche;
- f. la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
- g. le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione.

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

¹² RS **916.401**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

Art. 8 Esami funzionali

¹ Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale.

² Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

³ Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

- a. il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare;
- b. la procedura dell'esame;
- c. le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato;
- d. le condizioni d'ammissione;
- e. la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito;
- f. il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate;
- g. il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio;
- h. i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame;
- i. la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione.

Art. 9 Stime dei valori genetici

¹ Le stime dei valori genetici devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

² Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

- a. il genere e la portata della stima dei valori genetici;
- b. la procedura di stima dei valori genetici;
- c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
- d. le date della valutazione;
- e. i provvedimenti di assicurazione della qualità;
- f. le condizioni di pubblicazione e la comunicazione delle stime dei valori genetici ai membri.

Art. 10 Valutazioni genetiche

¹ Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

² La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa.

³ Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

- a. il genere e la portata della valutazione genetica;
- b. la procedura di valutazione genetica;
- c. i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati;
- d. le date della valutazione;
- e. i provvedimenti di assicurazione della qualità;
- f. le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri.

Art. 11¹⁴ Procedura

¹ La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo.

² Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento.

³ Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15a^{bis} capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁵ sulle epizootie.

⁴ Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi.

Art. 12¹⁶ Estensione del raggio d'attività territoriale di un'organizzazione di allevamento riconosciuta

Un'organizzazione di allevamento svizzera riconosciuta che intende estendere il suo raggio d'attività territoriale a uno Stato membro dell'Unione europea (UE) deve presentare all'UFAG una domanda in tal senso. L'UFAG invita l'autorità competente dello Stato membro a esprimersi entro tre mesi.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

¹⁵ RS 916.401

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Art. 13 Riconoscimento e attività di organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea

¹ Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera.

² Esse possono operare in Svizzera se l'UFAG approva la domanda di estensione del raggio di attività territoriale presentata dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE.

³ La domanda è respinta se:

- a. per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute in Svizzera e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente; o
- b. gli equini della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza.

⁴ L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento estere che operano in Svizzera.

Sezione 3: ...**Art. 14¹⁷****Sezione 4: Contributi per misure zootecniche¹⁸****Art. 14a¹⁹**

¹ Nel quadro dei fondi disponibili per la presente sezione, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute mediante contributi per misure zootecniche concernenti gli animali seguenti:

- a. animali della specie bovina, inclusi bufali;
- b. equidi;
- c. animali della specie suina;
- d. animali della specie ovina;
- e. animali della specie caprina;

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

- f. camelidi del Nuovo Mondo;
- g. api mellifere.

² Il sostegno avviene mediante:

- a. contributi per la tenuta del libro genealogico;
- b. contributi per gli esami funzionali.

³ Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi e alle organizzazioni di allevamento estere.

⁴ L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura.

Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini

¹ ...²⁰

² Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente:

- a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico 12 franchi
- b. esami funzionali:
 - 1. per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione 9 franchi
 - 2. campioni di latte:
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 5 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4 3.50 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C 2.20 franchi
 - 3. per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR 26 franchi
 - 4. per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR 1 franco.²¹

³ I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione.

⁴ Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico:

- a. se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

- b. se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.

⁵ Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

⁶ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico al termine del periodo di lattazione.

⁷ ...²²

⁸ Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.²³

Art. 16 Contributi per l'allevamento di equini

¹ ...²⁴

² I contributi sono i seguenti:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico | 400 franchi |
| b. | esami funzionali: | |
| 1. | per ogni esame dello stallone nella stazione | 650 franchi |
| 2. | per ogni esame dello stallone nell'azienda | 50 franchi. ²⁵ |

³ Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che:

- non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico;
- siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e
- siano registrati nella banca dati sul traffico di animali.

⁴ Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico.

⁵ Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone.

⁶ Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se:

²² Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014 (RU **2014** 1687). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1687).

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

- a. l'esame dura almeno un giorno;
- b. l'esame è svolto unicamente su stalloni;
- c. sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e
- d. l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale.

⁷ Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se:

- a. l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni;
- b. l'esame è svolto unicamente su stalloni;
- c. l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e
- d. gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova.

Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini

¹ ...²⁶

² Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico | 150 franchi |
| b. | esami funzionali: | |
| 1. | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso | 4 franchi |
| 2. | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso | 4 franchi |
| 3. | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso | 6 franchi |
| 4. | per ogni esame nella stazione | 450 franchi |
| 5. | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro | 70 franchi. ²⁷ |

³ L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.

⁴ Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo.

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

⁵ Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo:

- a. esame dei fratelli e delle sorelle;
- b. esame funzionale dei verri;
- c. esame dei prodotti terminali;
- d. gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico.

⁶ La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito.

⁷ L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo.

Art. 18²⁸ Contributi per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte

¹ Il contributo per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente:

- a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico 21 franchi
- b. esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo 12 franchi

² Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

Art. 19 Contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte

¹ ...²⁹

² Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:

- a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico 35 franchi

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

- b. esami funzionali:
1. campioni di latte:
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 6 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4 4.50 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C 3.20 franchi
 2. per ogni esame della capacità di sviluppo 26 franchi.³⁰

³ Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico:

- a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico; o
- b. se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.

⁴ Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

⁵ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico al termine del periodo di lattazione.

⁶ Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è stato rilevato conformemente alla prassi e almeno una pesatura di controllo è effettuata tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

Art. 20³¹ Contributi per l'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

Il contributo per l'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 21 Contributi per l'allevamento di api mellifere

1 ...³²

² Il contributo per l'allevamento di api mellifere è il seguente:

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

³² Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1821).

- a. tenuta del libro genealogico:
- | | |
|---|--------------|
| 1. per ogni regina | 50 franchi |
| 2. per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA | 90 franchi |
| 3. per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale) | 8 franchi |
| 4. per ogni stazione di fecondazione A | 3000 franchi |
| 5. per ogni stazione di fecondazione B | 500 franchi |
- b. esami funzionali:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici | 440 franchi |
| 2. per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici | 180 franchi. ³³ |

³ Il contributo per regina è assegnato al termine dell'esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo o conosciuto e dopo l'iscrizione nel libro genealogico.

⁴ Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito l'esame funzionale e le colonie di maschi su una stazione di fecondazione B.

⁵ Una stessa regina e una colonia di maschi danno diritto a un unico contributo per la determinazione della purezza della razza.

⁶ Il contributo per una stazione di fecondazione è assegnato se nell'anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine.³⁴

Art. 22 Disposizioni comuni

¹ I contributi di cui agli articoli 15–21 inferiori ai 50 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non sono assegnati. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.

² ...³⁵

³ Al fine di ottenere i contributi di cui agli articoli 15–21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali come anche di puledri identificati e iscritti. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

³⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

⁴ Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l'anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell'organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.³⁶

⁵ Una misura zootecnica dà diritto a un unico contributo per animale e per anno.

⁶ I contributi per animale iscritto nel libro genealogico di cui agli articoli 15 e 17–20 sono assegnati per animali:

- a. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; e
- b. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

⁷ Oltre alle esigenze secondo il capoverso 6:

- a. gli animali femmina della specie bovina e suina devono avere almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
- b. i verri devono avere almeno una monta iscritta nel libro genealogico;
- c. i tori devono avere almeno nove mesi d'età;
- d. gli ovini e i caprini devono avere almeno sei mesi d'età;
- e. i camelidi del Nuovo Mondo devono avere almeno otto mesi d'età.

⁸ La metà del contributo è assegnata per gli animali iscritti nel libro genealogico che non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 6 e 7:

- a. durante il periodo di creazione; o
- b. se sono iscritti per la prima volta nel libro genealogico con un'ascendenza incompleta.

⁹ Non è assegnato alcun contributo per animale iscritto nel libro genealogico se nei due anni precedenti il giorno di riferimento non è documentata alcuna attività zootecnica, nascita, monta né inseminazione.

Art. 22a³⁷ Assegnazione dei contributi

¹ I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:

a. allevamento di bovini	72 %
b. allevamento di equini	4 %
c. allevamento di suini	10,75 %
d. allevamento di ovini, escluse le pecore da latte	6,5%
e. allevamento di caprini e di pecore da latte	5,75 %
f. allevamento di camelidi del Nuovo Mondo	0,2 %
g. allevamento di api mellifere	0,8 %

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

² Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento non sono sufficienti per versare i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15–21, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono ridotti in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

³ Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento sono superiori ai contributi da versare in base alle aliquote di cui agli articoli 15–21 per una categoria di allevamento, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono aumentati in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

⁴ Per la riduzione e l'aumento dei contributi da versare è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per calcolare tale rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell'ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Sezione 5: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere

Art. 23³⁸ Contribuiti per la conservazione di razze svizzere

¹ Sono versati contributi per:

- a. progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:
 1. razze svizzere,
 2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata;
- b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).

² Per razza svizzera si intende una razza:

- a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
- b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

³ I contributi vengono versati:

- a. per progetti di cui al capoverso 1 lettera a: a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute;
- b. per misure di cui al capoverso 1 lettera b: a organizzazioni di allevamento riconosciute, a organizzazioni riconosciute e a imprese private nel settore dell'allevamento.

⁴ Vengono versati complessivamente al massimo 900 000 franchi all'anno. In via suppletiva possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all'articolo 25. Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b sono versati al massimo 150 000 franchi all'anno per progetti di cui al capoverso 1 lettera a.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

⁵ L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascuna impresa nonché per ciascuna misura.

Art. 24 Contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes³⁹

¹ L'importo annuo massimo destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes, a complemento dell'articolo 23, ammonta a 1 160 000 franchi.

² Il contributo ammonta a 500 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo annuo massimo di 1 160 000 franchi non è sufficiente, la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes⁴⁰ riduce proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.

³ Danno diritto ai contributi le giumente iscritte nel libro genealogico, detenute conformemente alla protezione degli animali, accompagnate da un puledro identificato e iscritto nel libro genealogico, nonché registrato nella banca dati sul traffico di animali nell'anno di contribuzione che discende da uno stallone iscritto nel libro genealogico della razza delle Franches Montagnes.⁴¹

⁴ Gli allevatori devono depositare le loro domande presso la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.

⁵ La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes decide in merito al diritto ai contributi e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a contributi, la Federazione fattura i contributi all'UFAG. Per i controlli concernenti la detenzione conforme alla protezione degli animali, la Federazione fa capo ai Cantoni o alle organizzazioni cui ricorrono i Cantoni; il controllo è retto dall'ordinanza del 31 ottobre 2018⁴² sul coordinamento dei controlli.⁴³

⁶ La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di giumente che danno diritto ai contributi.

⁷ L'UFAG pubblica i contributi versati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.⁴⁴

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

⁴⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

⁴² RS 910.15

⁴³ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 all'O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Sezione 6: Contribuiti per progetti di ricerca

Art. 25⁴⁵

¹ Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a 100 000 franchi all'anno.

² L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura.

Sezione 6a:⁴⁶

Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Art. 25a

¹ L'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino in virtù dell'articolo 147 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura ha i seguenti compiti:

- a. promuove la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, la mette a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostiene dal profilo tecnico altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;
- b. svolge ricerca applicata nei settori dell'allevamento, della detenzione e dell'uso di equidi collaborando principalmente con le scuole universitarie;
- c. supporta gli allevatori di equidi nella loro attività zootecnica;
- d. promuove, nel settore della detenzione e dell'uso di equidi, lo scambio di conoscenze e offre consulenza;
- e. detiene equidi e mette a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a–d.

² Per le sue prestazioni e spese l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull'ordinanza del 16 giugno 2006⁴⁷ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

⁴⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

⁴⁷ RS 910.11

Sezione 7: Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Art. 26 Esigenza del certificato di ascendenza

¹ Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell'immissione in commercio da un certificato di ascendenza.

² In caso di cambiamento di proprietario in Svizzera gli animali d'allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza soltanto su richiesta dell'acquirente.

³ I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un'organizzazione di allevamento riconosciuta.⁴⁸

Art. 27 Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

Il certificato di ascendenza degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico;
- b. designazione del libro genealogico;
- c. numero di registrazione nel libro genealogico;
- d. nome dell'animale, se disponibile;
- e. genere dell'identificazione;
- f. identificazione dell'animale;
- g. data di nascita;
- h. razza;
- i. sesso;
- j. nome e indirizzo dell'allevatore;
- k. nome e indirizzo del proprietario;
- l. ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
- m. risultati degli esami funzionali con indicazione dell'organo che ha effettuato l'esame, nonché i valori zootecnici o le valutazioni genetiche dell'animale, dei genitori e dei nonni, se disponibili;
- n. nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

- o. luogo e data del rilascio;
- p. nome dell'organo che ha rilasciato il certificato.

Art. 28 Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento della specie equina

Il certificato di ascendenza per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all'articolo 15*d* dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴⁹ sulle epizootie, esso deve contenere i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico al momento del rilascio del passaporto;
- b. nome e indirizzo dell'allevatore;
- c. numero d'identificazione (UELN, *Universal Equine Life Number*) del padre, se disponibile;
- d. razza dell'animale;
- e. categoria del registro d'allevamento;
- f. ascendenza: numeri del libro genealogico e/o UELN dei genitori e dei nonni;
- g. verifica dell'attestato d'origine, se disponibile;
- g^{bis}.⁵⁰ segnalazione grafica e verbale;
- h. metodo alternativo d'identificazione;
- i. risultati degli esami funzionali, se disponibili.

Art. 29 Certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

Il certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati:

- a. i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di sperma e di ovuli;
- b. le informazioni sull'identificazione dello sperma o degli ovuli non fecondati, se del caso la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.

⁴⁹ RS 916.401

⁵⁰ Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

Art. 30 Certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

¹ Il certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati:

- a. i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di embrioni e di sperma;
- b. le informazioni sull'identificazione degli embrioni, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.

² Dal certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore (unità minima di stoccaggio) si trovano più embrioni. Tutti gli embrioni di uno stesso contenitore devono provenire dalla stessa madre.

Sezione 8:

Importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali

Art. 31 Eccezioni al permesso generale d'importazione

Per l'importazione di animali considerati masserizie in trasloco, corredi nuziali o oggetto ereditario secondo gli articoli 14–16 dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁵¹ sulle dogane non è necessario un permesso generale d'importazione.

Art. 32 Attribuzione di quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale di animali delle specie suina, ovina e caprina sono attribuite in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'UFAG.⁵²

² Il contingente doganale per animali della specie bovina è messo all'asta. Il 70 per cento del contingente doganale è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il rimanente 30 per cento durante il primo semestre di tale periodo.

Art. 33⁵³ Importazione di sperma di toro

La ripartizione del contingente doganale n. 12 (Sperma di toro) non è disciplinata.

Art. 34 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

¹ Sono attribuite quote del contingente doganale soltanto per:

⁵¹ RS 631.01

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

- a. gli animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza;
- b. gli animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera;
- c. gli animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d'origine un'organizzazione di allevamento riconosciuta, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

² I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

³ Assieme alla domanda di una quota del contingente doganale devono essere presentati all'UFAG i seguenti documenti:

- a. una copia del certificato di ascendenza dell'animale da allevamento;
- b. un'attestazione scritta per giustificare l'impiego quale animale da allevamento non di razza pura o quale animale da reddito secondo il capoverso 1 lettera b o c;
- c. un'attestazione scritta sull'età e sull'ascendenza degli animali giovani secondo il capoverso 2.

⁴ L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota del contingente doganale.

Art. 35 Condizioni particolari per l'importazione nel quadro delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina

¹ Nel quadro delle quote del contingente doganale possono essere importati soltanto gli animali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 34 capoverso 1.

² I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

³ I documenti di cui all'articolo 34 capoverso 3 devono pervenire all'UFAG almeno sette giorni prima della dichiarazione d'importazione.

⁴ L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e trasmette all'avente diritto a una quota del contingente doganale un attestato per l'importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale.

⁵ Gli animali da allevamento e gli animali da reddito possono essere importati nel quadro del contingente doganale soltanto se la persona soggetta all'obbligo di

dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005⁵⁴ sulle dogane esibisce all'ufficio doganale un certificato dell'UFAG nell'ambito della procedura d'imposizione doganale.

⁶ L'ufficio doganale controlla il certificato.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

L'UFAG è incaricato dell'esecuzione, sempre che non ne siano investite altre autorità.

Art. 37 Vigilanza sulle organizzazioni

¹ La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell'UFAG, nella misura in cui concernono l'applicazione della presente ordinanza,

² Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all'UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'assemblea ordinaria, un rapporto d'attività scritto.

Art. 38 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 14 novembre 2007⁵⁵ sull'allevamento di animali è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 39⁵⁶

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

⁵⁴ RS 631.0

⁵⁵ [RU 2007 6411, 2008 2275 II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 II, 2011 5297 all. 2 n. 7]

⁵⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Allegato 1⁵⁷
(art. 4)

Termini per la presentazione delle domande per i contributi e giorni di riferimento e periodi di riferimento

1. Allevamento di bovini

Art. 15	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti	30 novembre	15 novembre
Apprezzamenti della conformazione (descrizione lineare e classificazione)	1° novembre–31 ottobre	30 novembre
Fine della lattazione	16 dicembre–31 marzo	15 aprile
Fine della lattazione	1° aprile–30 giugno	15 luglio
Fine della lattazione	1° luglio–30 settembre	15 ottobre
Fine della lattazione	1° ottobre–15 dicembre	20 dicembre
Esami della produzione di carne	1° ottobre–30 settembre	15 ottobre
Esami dello stato di salute	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

2. Allevamento di equini

Art. 16	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Puledri identificati e iscritti nel libro genealogico e registrati nella banca dati sul traffico di animali	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami di selezione degli stalloni in una stazione	1° novembre–31 ottobre	30 novembre
Esami di selezione degli stalloni nell'azienda	1° novembre–31 ottobre	30 novembre

⁵⁷ Aggiornato dai n. II delle O del 21 mag. 2014 (RU 2014 1687) e del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

3. Allevamento di suini

Art. 17	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	Effettivo medio di animali iscritti nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre	15 dicembre
Esami nell'azienda	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami in una stazione	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami nell'azienda concernenti l'odore di vero	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

4. Allevamento di ovini escluse le pecore da latte

Art. 18	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti	1° giugno	15 luglio
Esami della capacità di sviluppo	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

5. Allevamento di caprini e di pecore da latte

Art. 19	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	1° giugno	15 luglio
Fine della lattazione	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami della capacità di sviluppo	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

6. Allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

Art. 20	Giorno di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	30 novembre	15 dicembre

7. Allevamento di api mellifere

Art. 21	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico (regina)	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Determinazione della purezza	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Stazione di fecondazione A e B	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

8. Misure di conservazione delle razze svizzere

Art. 23 e 24	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Domande relative a progetti per la conservazione di razze svizzere	Anno civile	30 giugno
Conteggio relativo a progetti per la conservazione di razze svizzere	Anno civile	15 dicembre
Preservazione della razza delle Franches Montagnes (presentazione della domanda alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes)	1° dicembre–30 novembre	30 novembre
Preservazione della razza delle Franches Montagnes (presentazione della domanda all'UFAG)	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

9. Progetti di ricerca

Art. 25	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Domande relative a progetti di ricerca	Anno civile	30 giugno
Conteggio relativo a progetti di ricerca	Anno civile	15 dicembre

Allegato 2
(art. 38)

Modifica del diritto vigente

...⁵⁸

⁵⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **2012** 6407.

